



COMUNE DI OCCHIOBELLO

AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI

Città libera dai pesticidi

DECRETO N. 28 del 13/11/2023

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia"*;
- la deliberazione n. 15 del 15 marzo 2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza negli enti locali;

Dato atto che:

- con legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il

rischio che siano commessi reati di corruzione;

6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;

7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Dato atto inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di persecutore, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33"*;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:

- l'art. 10 il quale prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPCT;
- l'art. 43 come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 rubricato *"Responsabile della Trasparenza"* che prevede che all'interno di ciascuna amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Preso atto che il responsabile della trasparenza, in base alla norma citata, *"svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione."*;

Richiamato il decreto n. 25 del 02.11.2023, di nomina del Segretario Comunale dott.ssa MARIANI Antonella;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del segretario dott.ssa MARIANI Antonella;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di nominare come nomina, dalla data odierna e fino a scadenza dell'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, e dell'art. 43, comma 1, del D. lgs. 33/2013, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segretario comunale del Comune di Occhiobello (RO), dott.ssa MARIANI Antonella.

2) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'ANAC e di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

Sottoscritta dal Sindaco
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.